



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO

concernente

Modificazioni al decreto del Presidente **della** Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg ("Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e **delle** strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica")

Art. 1

Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 le parole ", i mezzi mobili di **soggiorno** nonché le strutture accessorie" sono **sostituite dalle** seguenti: "e i mezzi mobili di soggiorno".

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. La **lettera a)** del comma 2 dell'articolo 3 **del** decreto del Presidente **della** Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è **sostituita dalla** seguente:

"a) l'azienda agricola sia a indirizzo zootecnico e abbia una consistenza di almeno 4 UBA fino a dieci posti tavola, di 8 UBA fino a venticinque posti tavola o di 12 UBA oltre i venticinque posti tavola oppure l'azienda agricola svolga almeno due delle attività individuate dall'allegato A, sezione II, al presente regolamento, secondo le quantità minime ivi previste; in ogni caso l'indirizzo produttivo deve risultare funzionale all'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici;"

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 sono inserite le seguenti parole: "; per il settore fruttivicolo si considerano svolte le attività dopo che sia decorso un anno dalla realizzazione dell'impianto produttivo agricolo".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 **del** decreto del Presidente **della** Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è inserito il seguente:

"4 bis. Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ai fini del calcolo delle percentuali previste dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale, la provenienza, la rintracciabilità e l'etichettatura dei prodotti trentini compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali si considerano garantite ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera d), della legge provinciale, qualora siano riportati nella fattura di acquisto o in allegato alla stessa le generalità dell'impresa di provenienza di ciascun prodotto agricolo trentino, nonché dell'eventuale trasformatore e **di** eventuali grossisti che effettuano **confezionamento** o partizioni, se diversi dal fornitore diretto dell'agriturismo."

4. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è sostituito dal seguente:

"5. Le attività agrituristiche previste all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), possono essere svolte dall'imprenditore anche al di fuori dei locali agrituristici, in occasione di fiere, sagre, eventi paesani o manifestazioni promozionali o servizi occasionali, nel rispetto in particolare delle disposizioni provinciali in materia di pubblici esercizi, nel limite del 20 per cento delle giornate di apertura e nel rispetto dei limiti quantitativi dell'attività autorizzata. Il comune presso il quale si svolge l'attività temporanea trasmette una copia della segnalazione di inizio attività (SCIA) presentata ai sensi della normativa provinciale in materia di pubblici esercizi al comune in cui ha sede l'esercizio agrituristico."

5. Il comma 7 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è sostituito dal seguente:

"7. Non rientrano nel calcolo delle percentuali previste all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale le seguenti materie prime: caffè, tè, pepe, spezie, sale, acqua, zucchero e additivi alimentari quali conservanti, antiossidanti, addensanti, gelificanti, stabilizzanti, emulsionanti, coloranti, esaltatori di sapidità, regolatori di acidità, agenti lievitanti e aromatizzanti."

Art. 3

Modificazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 le parole: "all'articolo 3, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, comma 1".

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è sostituito dal seguente:

"2. L'operatore agrituristico deve garantire l'apertura dell'esercizio agrituristico per almeno 90 giorni nel corso dell'anno solare."

2. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "tra le ore 11.00" sono sostituite dalle seguenti: "tra le ore 9.00";
- b) le parole: "e deve osservare tra il pranzo e la cena un intervallo di chiusura non inferiore alle due ore consecutive, fatta eccezione per l'attività esercitata nelle malghe" sono soppresse.

3. Al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "per non più di dieci volte" sono sostituite dalle seguenti: "per non più di dieci giornate";
- b) sono inserite alla fine le seguenti parole: "; la richiesta scritta deve essere presentata con almeno 72 ore di anticipo e non può riguardare un numero di posti tavola superiore al doppio di quelli autorizzati".

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 le parole: "commi 2 e 3" **sono** sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3 e 3 bis".

2. Nel comma 2 dell'articolo 6 del decreto ~~del~~ Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 le parole: "per l'attività di alloggio su base annua e per le attività agrituristiche," sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è sostituito dal seguente:

"3. Il calcolo del tempo dedicato all'attività agricola è effettuato applicando i valori medi unitari stabiliti ai sensi dell'articolo 22 della **legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, sulla base dei mezzi e dei fattori di produzione inseriti nel fascicolo aziendale del sistema agricolo provinciale e nelle altre banche dati pubbliche quali le anagrafi veterinarie, le cartografie, il catasto fondiario e tavolare**".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è inserito il seguente:

"4 bis. Per le attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge provinciale, il requisito della connessione è valutato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura sulla base dei mezzi e dei fattori di produzione inseriti nel fascicolo **aziendale** del sistema agricolo provinciale e nelle altre banche dati pubbliche quali le anagrafi veterinarie, le cartografie, il catasto fondiario e il tavolare; il requisito è soddisfatto qualora le attività siano organizzate utilizzando e valorizzando **tali** mezzi e fattori di produzione."

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 sono inserite le seguenti parole: "; nei predetti locali non è consentito lo svolgimento di altre attività economiche".

Art. 7

Integrazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Nel comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 dopo le parole: "case mobili o prefabbricate" sono inserite le seguenti: "o di strutture da accostare al mezzo mobile di soggiorno del turista".

Art. 8

Inserimento del capo VI ter nel decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Dopo l'articolo 34 ter del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003 è inserito il seguente capo:

"Capo VI ter
Disposizioni varie"

Art. 9

Inserimento dell'articolo 34 quater nel decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. Dopo l'articolo 34 ter del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003, nel capo VI ter, è inserito il seguente:

"Art. 34 quater

Temperamento del regime sanzionatorio

1. Alla violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge provinciale si applicano le disposizioni procedurali contenute nella legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative)."

Art. 10

Modificazione dell'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003

1. La sezione II dell'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003, è sostituita dalla seguente:

Sezione II

Attività produttive e loro dimensioni minime (art. 3, comma 2, del regolamento)

Indirizzo (*)	Quantità minima fino a 10 posti tavola e/o per mezza pensione o pensione completa (**)	Quantità minima da 11 a 25 posti tavola (**)	Quantità minima oltre i 25 posti tavola (**)
a) Allevamenti (***)	3 UBA	5 UBA	8 UBA
b) Ittico	mq 500	mq 800	mq 1200
c) Fruttivitecolo specializzato	mq 7.500	mq 12.000	mq 18.000
d) Orticolo specializzato in campo (****)	mq 500	mq 800	mq 1.200
e) Orticolo specializzato in serra o tunnel (patata esclusa)	mq 250	mq 500	mq 600
f) Piccoli frutti in coltura specializzata	mq 750	mq 1.200	mq 1.800
g) Apicolo	25 arnie attive	40 arnie attive	60 arnie attive
h) Colture minori (castagno, noci, olivo, mais alimentare e altri cereali alimentari, ecc) (*****)	mq 2.500	mq 5.000	mq 6.000
i) Elicicoltura	mq 500	mq 800	mq 1.200

--	--	--	--

Note all'allegato A, sezione II

(*) Qualora siano esercitate più di due attività tra quelle indicate in tabella, le quantità minime si intendono rispettate anche quando è ottenuto un punteggio complessivo delle attività pari ad almeno 2,00, calcolato attribuendo ad ogni attività un punteggio decimale (arrotondato alla seconda cifra decimale per difetto) pari al rapporto tra la consistenza **effettiva** e la quantità minima indicata in tabella (il punteggio non può essere maggiore di 1).

Esempio 1: per voler fruire di 20 posti tavola si dispone **900** mq di orticole in campo, di cui la metà patate (900 è maggiore di 800, quindi 1 punto), di **3.000** mq di mais ($3.000/5.000 = 0,6$ punti) e di **10.000** mq di frutteto specializzato ($10.000/12.000 = 0,83$ punti), per un totale di 2,49 punti; sufficiente per il rapporto di connessione.

Esempio 2: per voler fruire di 50 posti tavola si dispone **800** mq di orticole in campo, di cui meno del 60% patate ($800/1.200 = 0,66$ punti), di 6 UBA ($6/8 = 0,75$ punti), di 20 arnie ($20/60 = 0,33$ punti) e di **900** mq di piccoli frutti ($900/1.800 = 0,50$ punti), per un totale di 2,24 punti, sufficiente per il rapporto di connessione.

(**) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, la superficie considerata è la superficie netta di coltura specializzata.

(***) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, sono considerati solamente i capi impiegati per la produzione di carne, latte, uova od altri prodotti **edibili** utilizzati nell'attività di somministrazione di pasti e bevande o delle degustazioni. Non sono considerabili gli allevamenti condotti con contratti di soccida. Per il calcolo delle UBA (unità di bestiame adulto) si utilizzano i seguenti coefficienti di conversione, considerati su un ciclo annuale:

Bovini > 2 anni	1	Ovini e caprini (per 10 capi)	1,50
Bovini tra 6 mesi e 2 anni	0,60	Conigli (per 100 capi)	1,20
Equini > 6 mesi	1	Galline ovaiole (per 100 capi)	1,30
Suini da ingrasso	0,40	Galline da riproduzione (per 100 capi)	1,50
Scrofe	0,50	Polli da carne (per 100 capi)	0,80

(****) Ai fini della verifica delle condizioni previste dall'art. 3, comma 2, la superficie è computata al netto della superficie prativa eventualmente in rotazione tenendo conto solo delle superfici realmente coltivate ad ortaggi. Rispetto alla superficie minima ad orticole indicata in tabella la coltura della patata non può rappresentare più del 60% della stessa.

(*****) In caso di colture arboree da frutto, quali castagno, noce, olivo, sono considerati solo gli impianti con almeno 50 piante per ettaro. Nel caso di densità inferiori la superficie da computare è quella che le piante occuperebbero se l'impianto fosse razionalmente disposto con le densità medie della specie coltivata nella zona considerata.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore di questo regolamento, hanno già presentato la domanda di nulla osta per l'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi

dell'articolo 4 della legge provinciale, o hanno già ottenuto il nulla osta, ove necessario, devono, entro 180 giorni dalla predetta data, adeguare l'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici a quanto prescritto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 e dall'allegato A del Decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003, come modificati dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 10 di questo regolamento; dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione alla struttura provinciale competente. La struttura provinciale competente procede d'ufficio, ove necessario, alla modifica del nulla osta per l'esercizio dell'attività agrituristica in relazione alle condizioni minime comunicate o accertate.

2. L'articolo 34 quater del decreto del Presidente della Provincia n. 5-126/Leg del 2003, come inserito dall'articolo 9 di questo regolamento, si applica alle violazioni accertate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento.